



# Provincia di Rovigo

## AREA AMBIENTE

**Protocollo n. 6073**

**Determinazione n. 283**

**Oggetto:** D.Lgs 59/05, L.R. 26/07, DGRV nn. 668/07, 1450/07 e 2493/07.

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

**Società Agricola Occhiobello s.r.l. Via Piacentina, 22 - 45030 OCCHIOBELLO (RO).**

**Punto 6.6 a) Allegato I al D.Lgs 18.02.2005 n. 59**

**Punto Punto V.5 a) Allegato B alla L.R. 16.08.2007 n. 26**

### IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 32 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi - Sistema decisionale, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;

VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "*Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "*Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;

RICHIAMATI in particolare gli articoli n. 3 "*Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale*", n. 4 "*Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili*", n. 5 "*Procedure ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale*", n. 7 "*Condizioni dell'autorizzazione integrata*

*ambientale*" del Decreto di cui al punto precedente, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO il decreto ministeriale 15 maggio 2007 con il quale sono state fissate le BAT per gli allevamenti di cui alla categoria 6.6 del dlvo 59/05;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "*D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005*";

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell'attuazione del D. Lgs 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;

CONSIDERATO l'allegato II del D. Lgs 59/2005 recante "*Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale*", ovvero:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari;
- Autorizzazione allo scarico;
- Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti;
- Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti;
- Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT;
- Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati.
- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.
- Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D. Lgs. 152/2006) per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa nazionale e regionale relativa all'applicazione della Direttiva Nitrati e in particolare della DGRV n. 2439 del 7 agosto 2007, la ditta è tenuta alla presentazione della Comunicazione Completa del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) per l'utilizzazione in agricoltura degli effluenti di allevamento;

RILEVATO che la ditta, in data 10 giugno 2008, ha presentato la Comunicazione Completa di cui al punto precedente;

CONSIDERATO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, relativo alle "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005*".

CONSIDERATA la DGRV n. 3826 del 09. 12.2008, relativa a "*Primi criteri per l'individuazione delle tariffe da applicare alle istruttorie di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. D. Lgs 152/2006 s.m., D. Lgs. n. 59/2005 e D.M. 24 aprile 2008*".

VISTA la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in forma ridotta, ai sensi della DGRV 668/2007, dalla Società Agricola Occhiobello, per l'allevamento sito in Via Piacentina 22 - Occhiobello (RO), in data 11 giugno 2007 alla Regione del Veneto ed in seguito trasmessa per competenza alla Provincia di Rovigo con nota regionale del 22 agosto 2007;

VISTA la domanda di AIA presentata in forma completa dalla Società Agricola Occhiobello alla Provincia di Rovigo in data 31 gennaio 2008.

RILEVATO che l'impianto ricade nel punto 6.6 a) dell'Allegato I al D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59, e nel punto punto V.5 a) dell'allegato B alla L.R. 16 agosto 2007 n. 26;

RICHIAMATA la comunicazione della Provincia del 18 marzo 2008 prot. n. 12170, di avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta in oggetto;

PRESO ATTO che il gestore ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D. Lgs 59/2005, su "Il Gazzettino" del 9 aprile 2008;

PRESO ATTO che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui al comma 8, all'articolo 5, del D.Lgs 59/2005;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dall'art. 5, comma 10 del D.Lgs. 59/2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, la Provincia ha convocato, in data 15 maggio 2008 apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi degli artt. 14, 14-ter e 14-quater della Legge n. 241 del 7 agosto 1990;

RICHIAMATA la richiesta di integrazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 13 del D.Lgs. 59/2005, inviata dalla Provincia con nota del 4 giugno 2008, prot. 28741 intesa ad ottenere le informazioni di cui risultava carente la documentazione iniziale presentata dalla ditta;

VISTE le integrazioni di cui al punto precedente, pervenute in data 17 settembre 2008, prot. n. 49652 ed in data 2 ottobre 2008, prot. 52551;

CONSIDERATE le risultanze della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi il giorno 12 novembre 2008;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi in data 27 novembre 2008 ha prodotto le conclusioni della fase istruttoria esprimendo parere favorevole relativamente al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto in oggetto;

VISTE le condizioni e le prescrizioni a cui è assoggettato il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, stabilite dallo scrivente Servizio, in seguito riportate;

#### **d e t e r m i n a**

- 1) **di rilasciare Autorizzazione Integrata Ambientale**, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 59/2005 alla **Società Agricola Occhiobello s.r.l.**, con sede legale in Via Forlanini, 11 - 47100 FORLI' (FC), per la prosecuzione dell'attività di **allevamento intensivo di pollame**, di cui al punto 6.6 a) All. I - D.Lgs. 59/05, e al punto V.5 a) All. B- L.R. 26/2007, **sito in Via Piacentina, 22 - 45030 OCCHIOBELLO (RO)**.

- 2) Il presente provvedimento risulta avere efficacia dalla data di ricevimento dello stesso.
- 3) La validità della presente autorizzazione è, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate al Capitolo 3, paragrafo 3 dell'allegata Relazione Tecnica.
- 4) Il gestore dell'attività in oggetto, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione alla Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 59/2005.
- 5) La Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
- 6) Il provvedimento AIA è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 9 del D.Lgs. 59/2005.
- 7) Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Rovigo anche nelle forme dell'autocertificazione.
- 8) Fatto salvo quanto specificato dalle prescrizioni di cui ai punti precedenti, in caso di modifica degli impianti il gestore comunica alla Provincia di Rovigo e ad ARPAV le modifiche progettate per l'impianto; tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/2005.
- 9) Il presente provvedimento ha validità 5 anni; per il rinnovo il gestore, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 del D. Lgs 59/2005, dovrà presentare istanza, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 59/2005, almeno sei mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione.
- 10) In ossequio alle previsioni di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 18.02.2005 n. 59, durante il periodo di validità della presente Autorizzazione dovranno essere effettuati almeno due accertamenti di quanto previsto e programmato nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale.
- 11) In attuazione a quanto stabilito dall'art. 11, comma 3 del D. Lgs. 59/2005, i controlli di cui al precedente punto verranno eseguiti da ARPAV - Servizio Territoriale di Rovigo, con oneri a carico della Società Agricola Occhiobello, secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 3826 del 09.12.2008.
- 12) Fino alla pronuncia, da parte dell'autorità competente, in merito al rinnovo, il gestore continua l'attività sulla base della precedente Autorizzazione Integrata Ambientale.
- 13) In caso di cessazione definitiva dell'attività, il sito deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
- 14) Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

15) Copia della presente autorizzazione viene trasmessa a:

Società Agricola Occhiobello s.r.l.

Comune di Occhiobello

ARPAV di Rovigo

U.L.S.S. n.18

Regione del Veneto

16) La presente determinazione viene trasmessa alla Direzione Generale, Servizio Affari Amministrativi, per gli adempimenti di competenza di quest'ultimo.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 5 pagine e dalla Relazione Tecnica allegata, comprensiva del Piano di Monitoraggio e Controllo, che ne costituisce parte integrante.

Rovigo, 5 febbraio 2009

Il Dirigente  
Area Ambiente  
- Ing. Luigi Ferrari -

LF/vt

# **Società Agricola Occhiobello**

**Relazione tecnica allegata al provvedimento di  
Autorizzazione Integrata Ambientale  
rilasciata dalla**



**Provincia di Rovigo**

**AI SENSI DEL D. LGS. 18/02/2005, N. 59 E DELLA L. R. 16/08/2007, N.26.**

## ***Indice***

### ***Capitolo 1: SEZIONE INFORMATIVA***

1. INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO *pag. 2*
2. ITER ISTRUTTORIO *pag. 2*

### ***Capitolo 2: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE***

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE; AMBIENTALE E DESCRIZIONE  
DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO *pag. 4*
2. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO  
DELL'IMPIANTO *pag. 5*
3. POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO RISPETTO ALLE MTD *pag. 7*

### ***Capitolo 3: ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO***

1. PIANO DI ADEGUAMENTO *pag. 10*
2. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO *pag. 10*
3. CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO  
E PRESCRIZIONI *pag. 10*

## **Capitolo 1**

### **SEZIONE INFORMATIVA**

#### **1. INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO**

##### **Sito**

Occhiobello, Via Piacentina, 22.

##### **Impianto**

Società Agricola Occhiobello: allevamento intensivo di galline per la produzione di uova.

##### **Attività IPPC**

**Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti:** Punto 6.6 a) dell'Allegato I al D. Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005; Punto V.5 a) dell'Allegato B alla Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007.

#### **2. ITER ISTRUTTORIO**

La Società Agricola Occhiobello ha presentato alla Regione del Veneto domanda di AIA in versione ridotta, secondo quanto definito dalla Deliberazione della Giunta regionale 668/2007 e s.m.i, in data 11 giugno 2007; la documentazione è stata poi trasmessa alla Provincia di Rovigo con nota del 22 agosto 2007.

Il procedimento autorizzativo è stato avviato in data 30 ottobre 2007 e contestualmente sospeso dai competenti uffici provinciali, in attesa della documentazione AIA completa che, sempre sulla base delle indicazioni, di cui alla succitata deliberazione, sono state trasmesse dalla società in oggetto in data 31 gennaio 2008.

In data 15 maggio 2008 è stata convocata apposita Conferenza dei Servizi a cui hanno partecipato Comune, ARPAV ed ULSS; in tale sede è emersa la necessità di chiedere alcune integrazioni alla documentazione presentata in quanto mancavano informazioni rilevanti ai fini dell'istruttoria; con nota del 4 giugno 2008, prot. 28741 la Provincia ha quindi inviato formale richiesta di integrazioni. Peraltro, la ditta, in data 10 giugno 2008, ha presentato la Comunicazione completa per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici (PUA).

Con nota del 18 luglio 2008, la ditta richiedeva una proroga dei termini per la consegna della documentazione integrativa, non concessa tuttavia dalla Provincia, la quale, con nota prot. n. 43098

del 13 agosto 2008 ha altresì invitato la ditta a consegnare la documentazione comunque prodotta fino a quel momento.

In seguito, non essendo comunque ancora pervenuto il materiale richiesto la Provincia, con nota prot. n. 49652 del 17 settembre 2008, comunicava alla ditta che, scaduti da diversi giorni i termini per la consegna della documentazione integrativa e non potendo proseguire l'iter istruttorio, non risultava possibile concedere l'autorizzazione integrata ambientale all'attività in oggetto.

In data 17 settembre 2008 è stata, quindi, trasmessa una prima parte delle integrazioni; la documentazione rimanente è stata, infine, consegnata in data 2 ottobre 2008.

In data 15 ottobre 2008, e quindi oltre il termine di cui al comma 8, all'articolo 5, del D.Lgs 59/2005, sono, pervenute alcune osservazioni da parte del Comitato Ambiente e Salute, relativamente alla documentazione AIA presentata dalla ditta.

Con questo documento, il Comitato avanzava proposte tecnico-gestionali, da applicare come prescrizioni in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Tali osservazioni sono state valutate dagli uffici provinciali in fase di istruttoria successivamente presentate e discusse con gli altri enti interessati in sede di Conferenza dei Servizi.

In data 12 novembre 2008, la pratica è stata inoltre sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente che, sulla base della relazione istruttoria dell'ufficio competente e dei componenti la Conferenza dei Servizi, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale all'attività in oggetto, con l'applicazione di alcune condizioni e prescrizioni (che verranno riportate nei successivi paragrafi).

Successivamente, la Conferenza dei Servizi decisoria, tenutasi in data 27 novembre 2008, sulla base dell'istruttoria condotta dagli enti componenti e delle risultanze della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente di cui sopra, ha concluso i lavori esprimendo all'unanimità parere favorevole al rilascio di detta autorizzazione.

## **Capitolo 2**

### **VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

#### **1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE, AMBIENTALE E DESCRIZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO**

L'attività in oggetto si inserisce nel contesto del complesso agroindustriale della ditta EUROVO s.r.l., sito in Via Piacentina, 22 in località S.Maria Maddalena-Occhiobello; i capannoni e la relativa attività di allevamento degli animali è affidata in gestione alla Società Agricola Occhiobello s.r.l. tramite contratto d'affitto stipulato in data 6 gennaio 2007.

L'allevamento è costituito da galline ovaiole che, al momento dell'accasamento pesano circa 1,25 kg e, al termine del ciclo produttivo, raggiungono un peso variabile tra 1,55 e 1,65 kg.

La capacità produttiva dichiarata risulta essere di 720.000 capi; la capacità contenitiva massima totale di animali sarebbe di 800.000 unità (rif. verbale ULSS del 23 maggio 2008), di fatto tale dato comporterebbe un sensibile aumento della mortalità media.

Nel corso del 2006 (anno scelto come riferimento dalla ditta per i dati dichiarati nella documentazione AIA) il numero di capi effettivamente presenti era pari a 696.450.

L'allevamento è del tipo a fossa profonda; la struttura prevede 8 capannoni di uguali caratteristiche organizzati su due piani: il piano superiore di stabulazione e il piano sottostante che funge da stoccaggio delle deiezioni (fossa profonda). Un idoneo sistema di ventilazione dovrebbe provvedere all'essiccazione della pollina in cumulo.

Caratteristiche fondamentali dei capannoni:

4. dimensioni planimetriche: 106x15,90 m;
5. altezza: 7,00 di cui 2,50 m occupati dalla fossa per lo stoccaggio;
6. volumetria utile per lo stoccaggio della pollina circa 4.000 mc/capannone;

Tutti i capannoni sono dotati di sistema di aerazione a “doppio C”, con finestre di aspirazione dotate di apertura a “vasistas” e di 34 ventilatori disposti lungo le pareti longitudinali (n.14 ventilatori su un lato e 20 sull'altro), aventi ciascuno portata unitaria pari a 20 Nmc/h e gestiti da sensori di temperatura, collegati a PLC e PC.

In ciascun capannone i ventilatori sono suddivisi in 4 gruppi (V1, V2, V3, V4) ognuno dei quali costituito da un numero variabile di unità, dislocate in varie posizioni dell'edificio. Il range di oscillazione delle temperature impostato e tarato alle condizioni ambientali locali viene suddiviso in 9 settori termici che si differenziano per un  $\Delta T^{\circ} C$  dell'ordine di frazioni o unità di grado a ciascuno

dei quali è ascrivibile il funzionamento di un dato gruppo di ventilatori, secondo una logica piramidale, funzionale all'incremento termico; tuttavia anche se la temperatura rimane bassa, al fine di garantire un adeguato numero di ricambi d'aria agli animali stabulati, si ha la parzializzazione del primo gruppo di ventilatori (circa 8) che viene attivato al primo salto termico.

Sono inoltre presenti sistemi di destratificazione dell'aria sovrastante il cumulo di pollina stoccato nella fossa, costituito da ventilatori assiali, installati a soffitto, ciascuno avente portata dell'ordine di 40.000 Nmc/h e raggio operativo di 6-7 m.

## **2. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO.**

### ***EMISSIONI ODORIGENE***

La domanda di A.I.A. presentata dalla ditta nella prima versione non conteneva indicazioni e/o dati sufficientemente rappresentativi dei potenziali impatti dell'attività in oggetto al fine di poter definire, in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale, la loro entità.

Per questo motivo sono state richieste dalla Conferenza dei Servizi alcune integrazioni e, in particolare, al fine di avere dati indicativi relativi alle emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento, è stato richiesto un monitoraggio (analisi relative a: idrogeno solforato, COV, acidi grassi, ammoniaca, mercaptani, ecc.) della qualità ambientale, interno ed esterno allo stabilimento.

La ditta ha, quindi, consegnato i risultati di tale monitoraggio per il quale ha incaricato lo Studio Progress s.r.l. e il Centro Ricerche Chimiche s.r.l. di Montichiari (BS); le analisi effettuate riguardano solo la matrice aria e l'impatto acustico, in quanto la ditta dichiara che l'attività svolta non può avere nessuna interazione con le componenti acqua e suolo.

Gli esiti sono discussi in un'allegata relazione sull'impatto ambientale nella quale, relativamente alle emissioni in atmosfera, si afferma che:

3. dal punto di vista batteriologico l'allevamento non influisce sull'ambiente esterno;
4. gli inquinanti che potrebbero avere qualche impatto sulla salute si trovano su valori modestissimi, non appare quindi evidente un impatto peggiorativo degli ambienti sulla salubrità dell'aria esterna;
5. i composti odorigeni si trovano su livelli bassissimi, se non addirittura assenti; l'unico dato di una certa incidenza è l'ammoniaca.

Le analisi infatti presentano valori di ammoniaca che si aggirano attorno ai 6-7 mg/mc all'interno dei capannoni e ai 0,12 mg/mc ad una cinquantina di metri all'esterno dei capannoni stessi.

Sulla base di questo abbattimento dei valori di ammoniaca, la ditta afferma che in prossimità dei

centri abitati più vicini il livello di ammoniaca sia praticamente impercettibile.

La ditta ha altresì presentato un'analisi (condotta dallo studio Progress s.r.l.) dell'impatto olfattivo dello stabilimento da cui è risultato un valore pari a 81 unità olfattometriche/mc di aria, valore che, secondo quanto dichiarato dai tecnici responsabili dell'indagine, risulterebbe "non apprezzabile" in quanto l'aria ambiente esterna, in assenza di specifiche sorgenti di odore, dovrebbe registrare una concentrazione di odore compresa nell'intervallo di 40-80 unità olfattometriche/mc di aria.

Sempre per quanto riguarda il problema degli odori, all'interno della documentazione AIA, la ditta rivendica più volte l'efficacia della fossa profonda, rispetto ad altre soluzioni, per quanto riguarda l'abbattimento dell'umidità della pollina, con conseguente limitazione di eventuali reazioni fermentative che si possono innescare in ambiente umido e quindi contenimento delle fastidiose emissioni odorigene.

Le analisi sulla pollina fornite dalla ditta dimostrano che tale livello di umidità risulta essere del 15%.

Afferma, altresì, che è stata incaricata l'azienda Labiotest s.r.l., specializzata nell'abbattimento degli odori, per la sperimentazione di una nuova tecnologia, all'interno degli stoccaggi della pollina in fossa profonda, in grado di ridurre i quantitativi di ammoniaca presenti e altri composti che originano emissioni maleodoranti.

Si tratta della somministrazione di un prodotto a base di composti organico-minerali dinamizzanti che, oltre ad accelerare i processi di umificazione della sostanza organica, consentirebbe una rapida deodorazione, una completa igienizzazione biologica e un drastico abbattimento dell'ammoniaca attraverso la sua trasformazione in azoto proteico dentro e fuori i capannoni.

Ad oggi si sta sperimentando l'utilizzo del prodotto solamente all'interno di uno dei capannoni e qualora le prove dovessero avere un impatto mitigante, tale tecnologia verrà applicata anche sugli altri 7; la ditta afferma, inoltre, che verranno effettuate apposite campagne di monitoraggio annuali che terranno costantemente sotto controllo la situazione per valutarne l'evoluzione nel tempo in termini di riduzione di impatto ambientale.

### ***PRODUZIONE POLLINA***

Per quanto riguarda la produzione e la gestione della pollina, la ditta ha dichiarato che nel corso dell'anno 2006 è stata registrata una produzione di 23 gr/capo/giorno, per un totale di 11.693 mc/anno. Questo dato si discosta da quello riportato sul PUA del 2008 (pag.40 di 53) che risulta essere di 22.032 mc.

La ditta giustifica questa discordanza affermando che il dato riportato sul PUA è stato calcolato dal software della Regione che utilizza come dato di input un peso fisso e costante per le galline ovaiole che risulta essere superiore al peso effettivo degli animali presenti nell'allevamento di Occhiobello;

pertanto anche le deiezioni prodotte risultano essere ridotte.

A fronte di una produzione di 11.693 mc, tuttavia la pollina effettivamente asportata risulta essere pari a 8.900 mc; pertanto parte della pollina è rimasta in capo all'allevamento fino all'anno successivo.

### 3. POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO RISPETTO ALLE MTD

In seguito si riportano le MTD già adottate presso l'allevamento, così come dichiarato dalla ditta nella documentazione allegata alla domanda AIA presentata.

<b>Confronto fasi - LG nazionali</b>		
<b>Fasi</b>	<b>LG nazionali – Elenco MTD rif.Par. 1.2, pag. 154 L.G. MTD (S.O. Alla G.U. n. 125 del 31 maggio 2007).</b>	<b>Stato di attuazione della MTD</b>
Approvvigionamento idrico. Prelievo e distribuzione tramite pompaggio da pozzo di acqua	pulizia degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione o con idropulitrici quando si è alla fine del ciclo e gli animali sono stati rimossi.	MTD non pertinente. Non viene utilizzata acqua
	installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici in modo da avere una registrazione affidabile dei consumi che dovranno essere annotati almeno mensilmente per monitorare i consumi ed identificare le perdite;	MTD Adottata
	controllo frequente e interventi di riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti e abbeveratoi;	MTD Adottata
	isolare le tubazioni esposte fuori terra, o installare sistemi atti a ridurre il rischio di congelamento e quindi di rotture;	MTD Adottata
	coprire le cisterne di raccolta dell'acqua.	MTD Adottata
	esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi per evitare sprechi eccessivi;	MTD Adottata

Allevamento e crescita degli animali. Riscaldamento dei locali nei periodi freddi	separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente;	MTD non pertinente. Non vi sono impianti di produzione calore
	corretta regolazione dei bruciatori e omogenea distribuzione dell'aria calda nei ricoveri.	MTD non pertinente. Non vi sono impianti di produzione calore
	controllo e calibrazione frequente dei sensori termici;	MTD non pertinente. Non vi sono impianti di produzione calore
	ricircolazione dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento	MTD non pertinente. Non vi sono impianti di produzione calore
	rafforzamento della coibentazione del pavimento là dove la falda freatica è molto alta	MTD non pertinente. Non vi sono impianti di produzione calore
	controllo accurato della tenuta delle giunture delle tabulazioni e dell'assenza di fessure o altre possibili vie di fuga del calore	MTD non pertinente. Non vi sono impianti di produzione calore
Approvvigionamento energia elettrica. Utilizzo per allevamento e crescita animali	controllo accurato della tenuta delle giunture delle tabulazioni e dell'assenza di fessure o altre possibili vie di fuga del calore	MTD non pertinente. Non vi sono impianti di produzione calore
	ricorso il più ampio possibile alla ventilazione naturale. Ciò richiede un'ideale progettazione degli edifici e dei box per gli animali e un orientamento che tenga conto della direzione dei venti prevalenti in modo da ottimizzare il flusso naturale dell'aria. Intervento limitato ai nuovi edifici;	MTD non pertinente
	ottimizzazione dello schema progettuale dei ricoveri ventilati artificialmente, in modo da fornire un buon controllo termico e ottenere portate di ventilazione minime nella stagione invernale. Intervento limitato ai nuovi edifici;	MTD non pertinente
	prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione con frequenti ispezioni e pulizia dei condotti e dei ventilatori	MTD Adottata
	impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante, per il miglioramento del microclima interno e conseguenti minori consumi energetici per il raffrescamento estivo.	MTD da valutare
	Utilizzo di lampade a fluorescenza in luogo di lampade a incandescenza, che consumano meno energia a parità di lux erogati.	MTD Adottata
Gli animali vengono allevati in gabbie con sistema di raccolta della pollina sotto le gabbie in locale aperto (fossa profonda)	MTD Adottata	

Stoccaggio per maturazione della pollina	Stoccaggio effettuato in ricoveri coperti, con un pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione, quando si tratti di polline essiccate di avicoli.	MTD Adottata
	Accumuli temporanei in campo con posizionamento del cumulo lontano da recettori come corsi d'acqua in cui il percolato potrebbe entrare e da abitazioni civili. Nel decreto interministeriale in fase di predisposizione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 152/99 si afferma inoltre che gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche. Il terreno sul quale il cumulo verrà realizzato dovrà mostrare comunque buone condizioni di impermeabilità naturale.	MTD Applicata
Rimozione e spandimento agronomico pollina	Per lo spandimento delle polline disidratate, è considerata BAT l'esecuzione dell'incorporazione attraverso l'aratura entro le 12 ore dallo spandimento. Nell'ambito del gruppo di lavoro che ha prodotto il BRef comunitario tuttavia due stati membri fra cui l'Italia hanno espresso un punto di vista diverso messo a verbale secondo cui si anche l'incorporazione entro le 24 ore dei materiali solidi è da considerare BAT	Lo spandimento viene effettuato direttamente dall'azienda. La pollina viene gestita da allevatori esterni i quali si impegnano a trattarla secondo le regole di buona pratica agricola e secondo le MTD

## **Capitolo 3**

### **ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

#### **1. PIANO DI ADEGUAMENTO**

Dalle analisi svolte in sede di istruttoria si evince che qualsiasi soluzione che preveda modifiche impiantistiche e strutturali (come per esempio l'inserimento di nastri trasportatori ventilati che comporterebbe un fattore di emissione di ammoniaca molto più basso, variabile tra 0,026-0,090 kg/posto per anno) comporterebbe costi troppo elevati e tempi di realizzazione troppo lunghi, anche in virtù del fatto che comunque la tipologia di allevamento di Soc. Agricola Occhiobello (gabbie di batteria), secondo le direttive europee, dovrà essere abbandonata a partire dal 2012.

Pertanto si ritiene di poter cercare di risolvere i problemi di impatto ambientale dell'allevamento Soc. Agricola Occhiobello, proponendo una serie di accorgimenti/soluzioni di tipo gestionale che verranno riportate nel paragrafo 3 del presente capitolo.

#### **2. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il Piano di Monitoraggio e Controllo costituisce parte integrante della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale; la ditta ha quindi avanzato una proposta relativa ai tempi e ai modi con cui potrebbe essere effettuato il monitoraggio delle varie fasi costituenti le attività svolte presso l'allevamento che è stato quindi valutato da ARPAV, in quanto organo competente in sede di AIA.

Da tale valutazione, il PMC presentato dalla ditta è risultato piuttosto carente, pertanto ARPAV rielaborato una proposta di programma di controlli, acquisito dagli uffici provinciali e approvato sia in sede di CTPA, sia in sede di Conferenza dei Servizi.

La versione definitiva del PMC, riportato in allegato alla presente relazione tecnica, in seguito alla CdS decisoria, è stato ulteriormente integrato e perfezionato dalla ditta in collaborazione con ARPAV; esso dovrà essere adottato e applicato presso l'allevamento dalla data di efficacia del provvedimento A.I.A.

#### **3. CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO E PRESCRIZIONI**

Si elencano di seguito le condizioni che dovranno essere rispettate durante l'esercizio dell'impianto e le prescrizioni a cui la ditta dovrà assolvere affinché possa ritenersi valida l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

- 1) La Società Agricola Occhiobello, **entro 6 mesi** dalla data di ricevimento del provvedimento di

Autorizzazione Integrata Ambientale, è tenuta a:

- a) trasmettere alla Provincia, al Comune ed all'ARPAV precise indicazioni sulla tecnologia LA.BIOFERT applicata presso i capannoni di allevamento, specificando da quando è cominciata la sperimentazione e le modalità con cui essa viene svolta e con le quali verranno effettuate le previste campagne di monitoraggio, nonché trasmettere i risultati ottenuti in termini di riduzione degli impatti ambientali;
  - b) provvedere all'installazione di manometri all'ingresso dei capannoni;
  - c) istituire appositi registri delle quantità, della frequenza e delle modalità di rimozione della pollina;
  - d) presentare un nuovo studio di valutazione dell'impatto acustico prodotto dall'allevamento, secondo le indicazioni fornite da Arpav;
  - e) istituire un registro scritto delle manutenzioni effettuate, relativamente al sistema di ventilazione presente nei capannoni;
- 2) I controlli e le campagne di monitoraggio relative al Piano di Demuscazione adottato dall'azienda dovranno essere seguiti e valutati, con oneri a carico della Società Agricola Occhiobello, da un entomologo designato dal Comune di Occhiobello.

La ditta inoltre, dalla data di ricevimento del provvedimento A.I.A., è tenuta a:

- 3) applicare presso l'impianto il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al precedente paragrafo 2 del presente capitolo;
- 4) provvedere alla rimozione della pollina prodotta presso i capannoni di allevamento con le seguenti periodicità:
  - ogni **4 mesi** nel periodo invernale (novembre, dicembre, gennaio, febbraio);
  - ogni **2 mesi** nel periodo estivo (marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre);qualsiasi variazione dei tempi previsti, per cause meteorologiche o di forza maggiore, dovrà essere comunicata alla Provincia, all'ARPAV e al Comune;
- 5) effettuare le analisi di verifica del tenore di umidità della pollina e i controlli di cui alla Tab. 2.1.1 del PMC riportato al paragrafo precedente prima di ogni operazione di asportazione della stessa (vedi punto 2) dalla fossa profonda;
- 6) effettuare la taratura dei sensori di temperatura a cui fa capo il sistema di ventilazione e dei manometri di cui sopra con frequenza annuale;
- 7) effettuare controlli mensili sul sistema di rivoltamento della pollina e sull'applicazione degli altri sistemi previsti dal piano di demuscazione;
- 8) effettuare una campagna annuale di monitoraggio dell'aria esterna, da eseguirsi nei mesi più

caldi (da giugno a settembre), con prelievi di 48 ore, su n.3 punti disposti a 120° rispetto alle principali fonti di impatto; i parametri previsti sono:

- Polveri Totali;
- PM 10;
- Ammoniaca;
- Acido Solfidrico;
- Odore (indagine olfattometrica);

9) provvedere alla redazione di un **report annuale** che dovrà essere trasmesso entro il 30 aprile alla Provincia e al Comune e tenuto a disposizione dell'Autorità in caso di sopralluoghi relativamente ai risultati dei monitoraggi condotti durante l'anno su:

- materie prime e prodotti finiti;
- consumo di risorse idriche, energia e combustibile;
- emissioni in atmosfera;
- scarichi idrici;
- rifiuti;
- indicatori di performance ambientale;

10) trasmettere entro lo stesso termine del 30 aprile di ogni anno, le informazioni di cui all'art.12 del D. Lgs. 59/05 alle autorità ivi indicate;

11) comunicare, con un anticipo di 2 settimane, ad ARPAV e Provincia la data degli autocontrolli;

12) segnalare tempestivamente (entro 24 ore dall'accertamento) ad ARPAV, Provincia e Comune esiti non conformi degli autocontrolli, motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi;

13) prima della scadenza del periodo di validità dell'AIA e contestualmente alla richiesta di rinnovo della stessa, l'Azienda dovrà presentare alla Provincia, all'ARPAV e al Comune una relazione riepilogativa dell'andamento degli indicatori di performance ambientale e dei vari dati di monitoraggio relativi ai 5 anni di validità dell'AIA

Rovigo li,

Ing. Valeriano Tessaro

Visto: Il dirigente  
Area Ambiente  
Ing. Luigi Ferrari